

COMUNE DI SEMINARA

Prov. di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.11.1999 esecutiva in
data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Romanò dr Caterina Paola -



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
- 2) La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
- 3) Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art.2

Limiti alla potestà regolamentare

- 1) Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II

Entrate Comunali

Art.3

Individuazione delle entrate

- 1) Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale del presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di pertinenza dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
- 2) L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 4
Regolamento per tipologie di entrate

- 1) Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti.
- 2) Il presente regolamento ed i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.

Art. 5
Aliquote, tariffe e prezzi

- 1) Al consiglio Comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste dal D. Lgs. 77/95 e successive modificazioni nell'ipotesi in cui l'Ente versi in stato di dissesto.
- 2) La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario

Art. 6
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1) Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
- 2) Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, subentrate successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

- 1) Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrate, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
- 2) Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
- 3) Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73, modificato dal DPR 43/88 ovvero con quella indicata dal Regio Decreto 14.4.1910, n.639, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'ufficio tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art.8

Attività di verifica e controllo

- 1) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90 con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13.
- 3) In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- 4) Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento attuativo o sanzionatorio.
- 5) Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate, anche disgiuntamente per una o più fasi del procedimento, mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste negli art. 24,25,26 e 28 della legge 8.6.1990, n. 142, secondo le indicazioni dettate dal piano esecutivo di gestione in conformità a quanto previsto nell'art. 52, c. 5, lett.b) del D. Lgs. 446/97.
- 6) I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 9
Poteri ispettivi

- 1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
- 2) Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 10
Attività di accertamento, di liquidazione e sanzionatoria

- 1) La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
- 2) Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
- 3) La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata A/R.

Art. 11
Sanzioni

- 1) Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con la delibera di giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
- 2) Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica congiunta autonomamente dalla amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.
- 3) Sui tributi locali si applicano le sanzioni di cui al Capo IV del D.Lgs. 18.12.97, n.473.

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 12 Forme di riscossione

- 1) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR 602/73, modificato con DPR 43/88
- 2) A tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del DPR 43/88.
- 3) I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 639/1910
- 4) Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 13 Formazione dei ruoli

- 1) I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto dagli art. 7, comma 3 e 11, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

TITOLO V ATTIVITA' CONTENZIOSA

Art. 14 Tutela giudiziaria

- 1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettati i minimi tariffari di legge.

Art. 15 Autotutela

- 1) L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2) In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivato da inutili carichi di lavoro. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di instaurare una lite, il responsabile del servizio, dimostrata la

sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

- 3) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il responsabile del servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
- a) doppia disposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art.16

Accertamento con adesione

- 1) Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 18

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'1/1/ 2.000

Il presente verbale è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

AVV. GIUSEPPE CRISTANTINI



IL SEGRETARIO GENERALE

D. SSA C. P. ROMANO

[Handwritten signature]

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dello art. 55, comma 5, L. n. 36/1993, n. 117.

IL RAGIONIERE CAPO


[Handwritten mark]

In conformità con questa deliberazione, ai sensi dell'art. 47.1 della legge 8-6-1990 n. 142 viene affissa copia dell'Albo pretorio in data 03/12/99 in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

03/12/1999

IL PRESIDENTE

AVV. GIUSEPPE CRISTANTINI



IL SEGRETARIO GENERALE

D. SSA C. P. ROMANO

[Handwritten signature]

Copia in triplice all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla sede Comunale, il

03.12.1999

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:
 - 1) E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/12/99 come prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge n. 142/90 (N. ... Rep. Pubbl.)
 - 2) E' stata trasmessa, con lettera n. ... in data ... al Co. Re. Co. per il controllo preventivo di legittimità.
 - 3) CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...
 - 4) perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);
 - 5) decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1) dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il Co. Re. Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
 - 6) avendo il Co. Re. Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5)

IL SEGRETARIO GENERALE

D. SSA C. P. ROMANO

[Handwritten signature]